

N. R.G. 1843/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2013 promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCHI GIOVANNI,
con domicilio eletto presso lo studio del difensore i
giusta procura in atti,

2,

ATTORE/I;

contro

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.06.2016, parte attrice ha concluso richiamando le conclusioni già rassegnate in citazione.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Giudice,

letti gli atti,

esaminati i documenti,

vista la domanda, regolarmente introdotta da _____, con cui costei ha richiesto - a vario titolo - la restituzione della somma investita nel contratto definito VipValue Wimbledon, siglato con _____

rilevato che, parte convenuta, pur regolarmente citata, ha preferito rimanere contumace;

ritenuto che - come da giurisprudenza ormai costante e consolidata - i contratti che veicolano forme di acquisto, più o meno trasparenti, di obbligazioni index linked, anche se combinate a coperture assicurative per il periodo della durata della polizza, hanno natura di contratti di investimento (v. da ultimo sul punto la puntuale disamina di Corte d'Appello Bologna, 28.07.2016, edita su www.ilcaso.it); considerato che parte convenuta, rimanendo contumace, non ha smentito gli assunti attorei in ordine alla natura finanziaria del contratto siglato da _____;

considerato che, affermata la natura di prodotto finanziario dello strumento acquistato, la sottoscrizione della polizza avrebbe dovuto essere preceduta dalla sottoscrizione di idoneo contratto quadro, a norma dell'art. 23 TUF;

considerato che, rimanendo contumace, parte convenuta non ha assolto all'onere di allegazione/produzione del contratto, che incombeva su di lei;

ritenuto, conseguentemente, che le polizze sottoscritte devono essere dichiarate nulle;

ritenuto che parte convenuta va condannata alla restituzione delle somme investite, pari ad € 40.000,00;

ritenuto che sulla somma decorrono interessi a far data dalla sottoscrizione delle polizze;

ritenuto che parte convenuta va, altresì, condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte attrice;

ritenuto di poter applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante il carattere seriale della causa (non c'è stata istruttoria; non ci sono state repliche);

P. Q. M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1843/13 RG,

così decide:

accoglie la domanda,



Sentenza n. 1196/2016 pubbl. il 30/09/2016
RG n. 1843/2013

dichiara nulle le polizze sottoscritte da _____ in data 04.09.03 e in data 01.01.04,
dettagliatamente descritte in atti;

condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 20.000,00, oltre interessi al
saggio legale dal 04.09.03, sino al soddisfo e di € 20.000,00, oltre interessi al saggio legale dall'01.01.04;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in
complessivi € 5.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.

Così deciso, in Parma, 29/09/2016

Il Giudice
Dott. Marco Vittoria



